

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 20 settembre 2023

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la realizzazione del programma sperimentale "Visit PNRR-Lavoro".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre

2023 e in particolare l'articolo 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto il *"Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'attività di ricerca dell'INPS"* adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 19 aprile 2023;

Tenuto conto che l'Istituto svolge attività di ricerca anche attraverso il programma di ricerca *"Visitinps Scholars"*, da ultimo disciplinato con il Regolamento *"Visitinps Scholars"* adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 30 settembre 2020;

Tenuto conto, altresì, che l'articolo 3, comma 3, lett. b, del citato *"Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'attività di ricerca"* prevede che l'attività di ricerca dell'Istituto possa essere realizzata anche *"attraverso la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, per l'espletamento di procedure selettive, previa pubblicazione di appositi bandi, finalizzate all'assegnazione di progetti di ricerca finanziati secondo le modalità stabilite nelle medesime convenzioni"*;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale ha stabilito che l'Unità di missione Next generation EU della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) provveda alla predisposizione e attuazione di un programma di valutazione *in itinere* ed *ex post* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che per la realizzazione di tale programma, sia autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022, di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche, università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive;

Visto l'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale prevede che per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (PNC) e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentino i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con i dati di soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevono benefici economici;

Tenuto conto che l'INPS dispone di archivi che rappresentano la principale fonte di informazione sul sistema previdenziale, sul mercato del lavoro e, in generale, sul sistema del *welfare* italiano e, pertanto, utili ai fini della valutazione dell'efficacia dell'attuazione delle politiche pubbliche;

Tenuto conto, pertanto, dell'importanza di favorire a livello nazionale la produzione di analisi, studi ed evidenze sulle politiche attuate attraverso il PNRR, facilitando, al contempo, la possibilità per le amministrazioni pubbliche coinvolte di valorizzare le relative banche dati amministrative;

Visto l'articolo 15 della legge n. 241/1990 il quale prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

Atteso che la Convenzione in oggetto definisce le modalità di cooperazione tra l'INPS e il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato (RGS) per la realizzazione di valutazioni *in itinere* ed *ex-post* degli impatti del PNRR tramite la costituzione di un programma sperimentale denominato "Visit PNRR-Lavoro";

Atteso che ai fini della realizzazione della suddetta collaborazione, INPS e RGS si impegnano a rendere accessibili nella piattaforma informatica "Visitinps Scholars" ai ricercatori assegnatari di borse di ricerca e selezionati a seguito di apposito bando, i dati necessari per la realizzazione dello specifico progetto di ricerca assegnato avente ad oggetto temi di interesse per l'analisi e la valutazione degli effetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e specifiche tematiche ad esso collegate, limitatamente alla durata dello stesso;

Tenuto conto che l'accesso ai dati e le modalità di espletamento dell'attività di ricerca sono disciplinati dalla Convenzione e che, per quanto non espressamente previsto dalla medesima Convenzione, si applicano le disposizioni del citato Regolamento Visitinps Scholars;

Preso atto che RGS concorre al finanziamento delle attività derivanti dall'attuazione della Convenzione attraverso l'erogazione di un contributo a INPS pari a 210 mila euro annui per il periodo 2024-2026 a valere sulle risorse ex articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 77/2021, di cui 150 mila euro destinati a contribuire economicamente alla realizzazione delle attività di gestione della sezione tematica "Visit PNRR-Lavoro" e 60 mila euro destinati al pagamento delle borse di ricerca assegnate a seguito dell'espletamento di procedure competitive;

Preso atto che le entrate derivanti dall'erogazione del suddetto contributo saranno imputate al capitolo di bilancio 8E1310038 "Entrate per il finanziamento dell'attività di studio, di analisi statistica ed economica e di valutazione degli effetti delle politiche legislative sulle materie di competenza dell'istituto";

Atteso che la durata della Convenzione decorre dalla data del suo perfezionamento e fino al 31 dicembre 2028;

Visto l'articolo 50 del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39, del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare l'allegata Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la realizzazione del programma

sperimentale "Visit PNRR-Lavoro", che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE “VISIT PNRR-LAVORO”

TRA

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in prosieguo denominato “INPS”, CF 80078750587 con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato dal Commissario Straordinario dott. ssa Micaela Gelera

E

il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), in prosieguo denominato “RGS”, CF 80415740580 con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, rappresentato dal Ragioniere Generale dello Stato dott. Biagio Mazzotta

in prosieguo denominati congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

- l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che l’Unità di missione Next generation EU della RGS è impegnata nella predisposizione e attuazione di un programma di valutazione *in itinere* ed *ex post* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), anche in collaborazione con le amministrazioni titolari di interventi; per la realizzazione di tale programma è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022, di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche, università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive;

- la valutazione dell’impatto del PNRR su obiettivi strategici ampi, oltre alla verifica del raggiungimento delle *milestones* e dei *targets*, costituisce una opportunità per i decisori poiché consente di comprendere se l’intervento produce gli effetti auspicati e fornisce elementi utili per disegnare e implementare in futuro politiche pubbliche più efficaci;

- è fondamentale favorire a livello nazionale la produzione di analisi, studi e evidenze sulle politiche attuate con il PNRR, facilitando la possibilità per le amministrazioni pubbliche coinvolte di valorizzare le banche dati amministrative esistenti e di promuovere programmi di ricerca di valutazione d'impatto delle misure del Piano *in itinere* ed *ex-post* sugli Stati membri;
- l'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico, denominato REGIS, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU;
- il DPCM del 15 settembre 2021 all'art 9, stabilisce che, sulla base delle informazioni conferite al sistema informatizzato REGIS, nonché alla luce di quanto disposto all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende accessibile in formato elaborabile e in formato navigabile dati sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, assieme ai costi programmati e ai milestone e target perseguiti;
- l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede che per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (PNC) e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentino i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari, aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici; inoltre, il comma 2 prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettui le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (PNC) e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni;
- l'INPS dispone di archivi che rappresentano la principale fonte di informazione sul sistema previdenziale, sul mercato del lavoro e, in generale, sul sistema del *welfare* italiano;
- ai sensi dell'art. 1, commi 3-*bis* e 3-*ter*, della legge n. 88/1989, introdotti dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge

20 maggio 2022, n. 51, l'INPS svolge attività di ricerca la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento;

- in attuazione delle sopra richiamate disposizioni, l'INPS ha adottato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 19 aprile 2023, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'attività di ricerca che disciplina, in modo strutturale e coordinato, l'attività di ricerca dell'Istituto nonché la connessa attività di divulgazione scientifica dei risultati;

- l'INPS svolge attività di ricerca, di analisi statistica ed economica e di valutazione degli effetti delle politiche legislative sulle materie di competenza anche attraverso il programma di ricerca denominato "*Visitinps Scholars*", istituito con le determinazioni presidenziali n. 13 del 2 aprile 2015 e n. 53 del 28 maggio 2015 e disciplinato dal Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 30 settembre 2020;

- RGS ha interesse a partecipare alla presente Convenzione, oltre che per l'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, anche per valorizzare i dati dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici e promuovere il loro utilizzo nell'ambito della valutazione degli investimenti pubblici e dell'analisi della spesa, per supportare la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche;

- l'INPS ha interesse a partecipare alla presente Convenzione considerato che la valutazione d'impatto *in itinere* ed *ex-post* delle misure del PNRR, attraverso attività di studio e ricerca che prevedono l'utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati dell'Istituto e di altri soggetti istituzionali, rileva ai fini della valutazione dell'efficacia dell'attuazione delle politiche pubbliche;

VISTO

- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 50 del decreto legislativo n. 82/2005 (CAD), il quale prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “GDPR”);

- il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D. lgs. n. 101 /2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito “Codice”);

- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto della Convenzione)

1. Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) Unità di missione Next generation UE (Udm NG EU) e INPS si impegnano ad attivare una collaborazione nell’interesse comune di realizzare valutazioni *in itinere* ed *ex-post* degli impatti del PNRR tramite la costituzione di un programma sperimentale denominato “Visit PNRR–Lavoro”.

2. Ai fini della realizzazione di quanto stabilito nella presente Convenzione, le Parti si impegnano a rendere accessibili ai soli ricercatori selezionati attraverso appositi bandi Visit PNRR-Lavoro quanto in appresso indicato:

a) INPS si impegna a rendere accessibili i dati presenti nella piattaforma Visitinps;

b) RGS si impegna a conferire e rendere accessibili nella piattaforma Visitinps, in una specifica area denominata Visit PNRR–Lavoro, i dati sui progetti finanziati dal PNRR o a essi correlati, comprese le loro localizzazioni, i soggetti coinvolti, tra cui gli aggiudicatori e destinatari degli interventi, nonché l’avanzamento finanziario, fisico e procedurale.

3. I dati INPS presenti nella piattaforma Visitinps e i dati conferiti da RGS nella citata piattaforma saranno privati di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta o indiretta della persona fisica alla quale questi si riferiscono, ai sensi delle definizioni di cui all’art. 4, par. 1, punti n. 1 e n. 2 del GDPR e saranno collegabili tramite chiavi comuni.

4. L'accesso ai dati nella piattaforma Visitinps, ivi compresi i dati nella sezione specifica di detta piattaforma denominata Visit PNRR-Lavoro, sarà consentito ai ricercatori selezionati limitatamente alle variabili necessarie per la realizzazione dello specifico progetto di ricerca assegnato, secondo il principio di non eccedenza rispetto al quesito di ricerca proposto.

ARTICOLO 2

(Gestione della sezione tematica Visit PNRR-Lavoro)

1. INPS, nella gestione della sezione tematica Visit PNRR-Lavoro, si impegna a:
 - a) mettere a disposizione una sezione del server multiprocessore Visitinps dedicato a Visit PNRR-Lavoro, dotato di licenze multiuser di Stata e R, garantendone la sua sicurezza e manutenzione;
 - b) assicurare il coordinamento dell'importazione dei dati, l'aggiornamento dei dati e la gestione delle procedure di accesso degli utenti, nonché le attività di supporto alla lettura e all'utilizzo dei dati;
 - c) rendere disponibile l'accesso ai dati nelle sedi INPS abilitate ai ricercatori selezionati per la durata dei progetti di ricerca, secondo le stesse modalità previste dal regolamento del programma *Visitinps Scholars*;
 - d) verificare il rispetto delle norme su import ed export di dati e sui risultati dei progetti di ricerca.

ARTICOLO 3

(Comitato di indirizzo)

1. Per l'attuazione della collaborazione prevista dalla presente Convenzione, le Parti istituiscono un Comitato di indirizzo formato da due rappresentanti indicati da ciascuna delle Parti e da un massimo di cinque esperti di elevato profilo scientifico e con competenze in materie economiche e statistiche, giuridico-amministrative e di analisi delle politiche pubbliche. Il Comitato di indirizzo è nominato con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato, d'intesa con Inps.
2. Il Comitato di indirizzo rimane in carica per la durata della presente Convenzione.
3. Il Comitato è presieduto nella prima metà del periodo di durata della presente Convenzione dal componente rappresentante di RGS e nella seconda metà dal componente rappresentante di INPS.
4. Qualora, per qualsiasi ragione, intervengano le dimissioni e/o la cessazione dall'incarico di uno o più dei cinque componenti esperti del Comitato di indirizzo, le

Parti provvedono a sostituire il componente cessato. Il nuovo componente resta in carica sino alla scadenza dell'incarico del componente sostituito.

5. Il Comitato di indirizzo, che può riunirsi anche in via telematica, è validamente costituito in presenza dei due rappresentanti indicati da ciascuna delle Parti e della maggioranza degli esperti designati. Delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spetta alcun tipo di compenso né rimborso spese.

6. Il Comitato di indirizzo svolge i seguenti compiti:

- individua l'insieme di micro-dati di interesse per il programma sperimentale Visit PNRR – Lavoro;
- individua i temi di interesse del programma sperimentale Visit PNRR - Lavoro;
- nomina i componenti della Commissione di valutazione per la selezione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a seguito di Bando Visit PNRR-Lavoro, secondo quanto stabilito all' articolo 5;
- verifica periodicamente i risultati del programma sperimentale Visit PNRR-Lavoro ricevendo le relazioni periodiche da parte degli assegnatari di progetti di ricerca ai sensi di quanto stabilito dal vigente Regolamento Visitinps Scholars;
- propone, previa verifica della coerenza del progetto di ricerca assegnato con il lavoro finale, al Comitato WorkINPS Paper la pubblicazione degli articoli elaborati nell'ambito del programma sperimentale Visit PNRR- Lavoro su una pagina internet congiunta RGS-INPS;
- assicura la disseminazione dei risultati delle analisi e delle valutazioni realizzate, anche tramite convegni e seminari.

ARTICOLO 4

(Gruppo di lavoro)

1. INPS e RGS si impegnano a formare un gruppo di lavoro congiunto che, al fine di supportare il Comitato di indirizzo, svolge i seguenti compiti:

a) contribuire al lavoro operativo di costruzione dei file/codebook, metadati, FAQ e altri strumenti volti a favorire la reciproca comprensione dei dati e il loro corretto utilizzo;

b) valutare per ogni progetto assegnato a quali dataset presenti sulla piattaforma Visitinps, ivi compresa anche la sezione Visit PNRR-Lavoro, può accedere il ricercatore secondo quanto indicato all' articolo 1, comma 4.

ARTICOLO 5

(Bandi di selezione per l'assegnazione delle borse di ricerca e Progetti di ricerca Visit PNRR-Lavoro)

1. Il Bando di selezione per l'assegnazione delle borse di ricerca è pubblicato sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato-Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS per almeno 15 giorni consecutivi.
2. A seguito della pubblicazione del Bando di selezione, i progetti di ricerca Visit PNRR-Lavoro possono essere presentati da:
 - esperti in materie statistiche ed economiche appartenenti ad amministrazioni pubbliche e fondazioni;
 - professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori, dottori di ricerca o ricercatori in procinto di ottenere il dottorato, appartenenti ad Università o enti di ricerca italiani o stranieri riconosciuti.
3. I progetti di ricerca devono avere ad oggetto temi di interesse per l'analisi e la valutazione degli effetti del PNRR e specifiche tematiche ad esso collegate.
4. I progetti di ricerca sono sottoposti alla valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 3 che esamina la rilevanza della domanda di ricerca, la fattibilità e l'adeguatezza delle competenze scientifiche e professionali risultanti dal curriculum vitae dei ricercatori coinvolti nelle attività. Prima di iniziare la valutazione, la commissione verifica che il tema del progetto di ricerca sia scientificamente valido e che abbia ad oggetto l'analisi e la valutazione dell'impatto degli effetti del PNRR; in caso contrario provvede all'esclusione del progetto di ricerca.
5. La Commissione di valutazione è composta da tre componenti individuati, uno da INPS, uno da RGS e uno tra i componenti esperti del Comitato di indirizzo.
6. Detti componenti della commissione per lo svolgimento dell'attività di valutazione non percepiscono alcun compenso né rimborso spese.
7. Le borse di ricerca possono avere un importo massimo pari a 10 mila euro ciascuna.
8. Il pagamento delle borse di ricerca relative all'assegnazione di progetti di ricerca sarà corrisposto ai beneficiari in tre *tranches* come segue:
 - la prima, alla presentazione della prima relazione da parte dell'assegnatario da effettuarsi non oltre tre mesi di calendario dall'inizio dell'attività di ricerca (la data di inizio dell'attività di ricerca è la data di perfezionamento del contratto con il quale viene affidata al ricercatore assegnatario la realizzazione della ricerca);
 - la seconda, alla presentazione della seconda relazione da parte dell'assegnatario da effettuarsi non oltre un anno dall'inizio dell'attività di ricerca come sopra individuata;

- la terza, alla presentazione della relazione finale da parte dell'assegnatario da effettuarsi entro tre mesi dalla presentazione della seconda relazione.

9. Il numero degli assegnatari è determinato in funzione dell'ammontare di risorse disponibili indicato nel bando di selezione attingendo dalla graduatoria degli idonei fino alla posizione per la quale vi è la copertura finanziaria.

10. Nel periodo di validità delle graduatorie (un anno dalla pubblicazione delle stesse), le eventuali eccedenze rispetto agli importi come sopra ripartiti, possono essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie non ancora esaurite. Nel caso di risorse disponibili resta ferma la possibilità di pubblicare nuovi bandi. I contratti relativi alle borse di ricerca assegnate dovranno essere sottoscritti non oltre il 30 marzo 2027, in modo da poter esaurire i pagamenti delle borse di ricerca entro settembre 2028.

11. INPS presenterà a RGS entro il mese di ottobre 2028 il rendiconto finale delle attività svolte e dei contributi impiegati.

12. L'accesso ai dati e le modalità di espletamento dell'attività di ricerca sono disciplinati dalla presente Convenzione; per quanto non espressamente previsto dalla medesima Convenzione, si applicano le disposizioni del vigente Regolamento Visitinps Scholars.

ARTICOLO 6

(Oneri derivanti dal Programma e modalità di erogazione delle risorse)

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, RGS concorre al finanziamento delle relative attività con l'erogazione di un contributo a INPS pari a 210 mila euro annui per il periodo 2024-2026 a valere sulle risorse ex articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di cui 150 mila euro destinati a contribuire economicamente alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 e 60 mila euro destinati al pagamento delle borse di ricerca a seguito dell'assegnazione di progetti di ricerca tramite procedure competitive. Il Piano delle attività è allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).

2. Il contributo verrà corrisposto annualmente per il triennio 2024-2026, in unica soluzione, previa verifica da parte del referente di cui all'articolo 7 per RGS dell'adempimento degli impegni assunti da INPS di cui agli articoli 1 e 2 e dell'avvio delle procedure competitive per le borse di ricerca. A tal fine, INPS dovrà presentare annualmente entro il 31 ottobre per il periodo 2024/2026 una relazione contenente il resoconto delle attività svolte nell'anno di riferimento relative alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2 e delle attività poste in essere per l'avvio delle procedure competitive.

3. Il contributo di cui al comma 1 sarà versato con bonifico bancario su conto corrente intestato all'INPS - Iban IT 73 K 08327 03210 000000000050 - causale "Sezione speciale programma Visit PNRR-Lavoro". Il contributo sarà utilizzato da INPS esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 e per l'erogazione delle borse di ricerca assegnate.

4. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, l'INPS utilizzerà le modalità previste nell'ambito del programma di ricerca "Visitinps Scholars" avvalendosi di proprio personale dipendente e utilizzando l'infrastruttura tecnologica in dotazione.

ARTICOLO 7

(Coordinamento e Referenti)

1. Le attività connesse alla realizzazione del programma sperimentale Visit PNRR-Lavoro di cui alla presente Convenzione saranno coordinate, per conto dell'INPS, dalla Direzione centrale Studi e ricerche dell'INPS e, per conto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dall'UdM NG EU.

2. I referenti per lo svolgimento delle attività della presente Convenzione sono per l'INPS, il Direttore centrale studi e ricerche o suo delegato e per la RGS, il Direttore dell'UdM NG EU o suo delegato.

3. Le Parti provvedono, per il tramite dei propri uffici, a definire i profili amministrativi e organizzativi derivanti dalla collaborazione di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 8

(Proprietà intellettuale)

1. L'INPS e la Ragioneria Generale dello Stato si riservano il diritto di utilizzazione delle metodologie sviluppate e dei risultati conseguiti nell'espletamento dell'attività di ricerca di cui alla presente Convenzione.

2. Ai ricercatori assegnatari di progetti di ricerca spetta il diritto d'autore sui risultati delle attività svolte dagli stessi con l'utilizzo di dati, risorse e informazioni di cui alla presente Convenzione.

3. In ogni caso di utilizzo e di pubblicazione delle ricerche svolte nell'ambito di Visit PNRR-Lavoro, sarà riportata la precisazione che i risultati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non impegnano la responsabilità delle relative Istituzioni.

ARTICOLO 9

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. La fornitura di dati per attività di ricerca previsto dalla presente Convenzione deve intendersi in ogni caso riferita a dati non riconducibili in alcun modo a persone fisiche identificate o identificabili, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti n. 1 e n. 5, del GDPR.
2. Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato GDPR. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (articoli 28 e 4, n. 8 del GDPR) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4 n. 10 del GDPR, articolo 2-*quaterdecies* del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni. In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. A tal fine costituisce parte integrante della presente Convenzione l'accordo di contitolarità di cui all'Allegato 2 predisposto ai sensi dell'articolo 26 del GDPR determinando congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati utilizzati per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione.
6. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
7. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla

protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

8. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393 e delle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11).

9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, quali contitolari del trattamento, possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR .

ARTICOLO 10

(Durata della Convenzione)

1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data del suo perfezionamento e fino al 31 dicembre 2028.

2. Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso, mediante comunicazione tramite PEC con un preavviso di almeno tre mesi.

ARTICOLO 11

(Modifiche della Convenzione)

1. Le Parti fin d'ora dispongono che, qualora si rendesse necessario al fine di garantire un miglioramento delle attività di cui alle finalità della presente Convenzione, è possibile procedere con una modifica e/o integrazione della stessa, di comune accordo con le medesime modalità previste per l'adozione della convenzione.

ARTICOLO 12

(Risoluzione ed eventuali controversie)

1. La presente Convenzione si intenderà comunque risolta qualora una delle Parti si

trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attenersi agli obblighi in essa previsti.

2. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente Convenzione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile il Foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 13

(Disposizioni finali)

1. La presente Convenzione si compone di n. 13 articoli e due allegati ed è firmata digitalmente ai sensi della vigente normativa.

2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso su richiesta di una delle Parti; in questo caso, sul richiedente gravano gli oneri, anche economici della registrazione.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

PER L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PER IL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

- Firma convenzione
- costituzione del Comitato di Indirizzo, entro **dicembre 2023**
- Messa a disposizione da parte di INPS di una sezione del server multiprocessore Visitinps dedicato a Visit PNRR, dotato di licenze multiuser di Stata e R: **da gennaio 2024 a ottobre 2028**
- Configurazione del materiale di supporto per favorire il corretto utilizzo e interpretazione delle variabili messe a disposizione: **da gennaio 2024 a ottobre 2028**
- Analisi delle variabili chiave del tracciato RGS per assicurare un efficace combinazione dei dati ai fini della pseudo-anonimizzazione: **gennaio 2024-giugno 2024**
- Sviluppo di un processo standard per l'import di dati della piattaforma: **aprile 2024-settembre 2024**
- Predisposizione degli ulteriori elementi necessari per i Bandi: **maggio-giugno 2024**

1° CICLO

- pubblicazione sui siti istituzionali INPS-RGS del **primo Bando: entro giugno 2024**
- presentazione Relazione INPS con resoconto delle attività svolte: **ottobre 2024**
- Approvazione e pubblicazione graduatorie primo ciclo: **entro settembre 2024**
- Selezione delle variabili da mettere a disposizione dei ricercatori e supporto per l'avvio delle ricerche: **ottobre 2024-settembre 2025**
- Aggiornamento dei dati e la gestione delle procedure di accesso degli utenti: **ottobre-settembre 2025**
- Supporto alla lettura e all'utilizzo dei dati, gestione accesso ai dati nelle sedi INPS abilitate ai ricercatori assegnatari per la durata dei progetti di ricerca, verifica del rispetto delle norme su import ed export di dati e risultati dei progetti di ricerca: **gennaio -dicembre 2025**
- Seminari relativi alle relazioni intermedi/finali dei progetti di ricerca primo ciclo: **gennaio 2026 - giugno 2026**


2° CICLO

- pubblicazione sui siti istituzionali INPS-RGS del **secondo Bando: entro giugno 2025;**
- presentazione Relazione INPS con resoconto delle attività svolte: entro **ottobre 2025**

- Approvazione e pubblicazione graduatorie secondo ciclo: **entro settembre 2025**;
- Selezione delle variabili da mettere a disposizione dei ricercatori e supporto per l'avvio delle ricerche: **ottobre 2025-settembre 2026**
- Aggiornamento dei dati e la gestione delle procedure di accesso degli utenti: **ottobre 2025-settembre 2026**
- Supporto alla lettura e all'utilizzo dei dati, gestione accesso ai dati nelle sedi INPS abilitate ai ricercatori assegnatari per la durata dei progetti di ricerca, verifica del rispetto delle norme su import ed export di dati e risultati dei progetti di ricerca: **gennaio -dicembre 2026**
- Seminari relativi alle relazioni intermedi/finali dei progetti di ricerca secondo ciclo: **gennaio 2027 - giugno 2027**

3° CICLO

- pubblicazione sui siti istituzionali INPS-RGS del **terzo Bando: entro giugno 2026**;
- presentazione Relazione INPS con resoconto delle attività svolte: entro **ottobre 2026**
- Approvazione e pubblicazione graduatorie terzo ciclo: **entro settembre 2026**
- Selezione delle variabili da mettere a disposizione dei ricercatori e supporto per l'avvio delle ricerche: **ottobre 2026 -settembre 2027**
- Aggiornamento dei dati e la gestione delle procedure di accesso degli utenti: **ottobre 2026-settembre 2027**
- Supporto alla lettura e all'utilizzo dei dati, gestione accesso ai dati nelle sedi INPS abilitate ai ricercatori assegnatari per la durata dei progetti di ricerca, verifica del rispetto delle norme su import ed export di dati e risultati dei progetti di ricerca: **gennaio -dicembre 2027**
- Seminari relativi alle relazioni intermedi/finali dei progetti di ricerca terzo ciclo: **gennaio 2028-giugno 2028**
- presentazione Relazione INPS con resoconto delle attività svolte: entro **ottobre 2027**
- Supporto alla lettura e all'utilizzo dei dati, gestione accesso ai dati nelle sedi INPS abilitate ai ricercatori assegnatari per la durata dei progetti di ricerca, verifica del rispetto delle norme su import ed export di dati e risultati dei progetti di ricerca: **gennaio 2028 -giugno 2028**
- presentazione da parte di INPS del Rendiconto finale: entro **ottobre 2028**



**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
(ai sensi dell'art. 26 Regolamento Europeo 2016 /679- GDPR)**

TRA

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale in prosieguo denominato "INPS", C.F. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato dal Commissario Straordinario dott. ssa Micaela Gelera

E

il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), in prosieguo denominato "RGS", C.F. 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, rappresentato dal Ragioniere Generale dello Stato dott. Biagio Mazzotta

d'ora innanzi, entrambe le parti saranno identificate, congiuntamente, quali "Parti" o "Contitolari"

VISTO

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito "Codice";

Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

PREMESSO CHE

- a) il presente Accordo costituisce un allegato alla Convenzione per la realizzazione del programma sperimentale denominato "Visit PNRR – Lavoro";
- b) in virtù della citata Convenzione, le Parti si impegnano nel comune interesse pubblico ad attivare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di valutazioni in itinere ed ex-post degli obiettivi conseguiti e degli effetti derivanti dall'attuazione del PNRR impegnandosi a rendere accessibili ai ricercatori selezionati attraverso appositi bandi micro-dati per la realizzazione di tali valutazioni;
- c) l'attività di gestione del suddetto progetto comporta il trattamento di dati personali, come definito all'art. 4, paragrafo 1, punto n. 2), del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento UE"), ai sensi del quale per *trattamento dei dati* si intende "*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o*

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”;

- d) l’attuazione della Convenzione richiede alle Parti di determinare congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali coinvolti nel progetto;
- e) l’articolo 4, paragrafo 1, n. 7) del GDPR definisce quale titolare del trattamento “*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali*”;
- f) ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del GDPR “*Quando due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, devono determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle schede informative*”;
- g) ai sensi dell’art. 26, paragrafo 2, del GDPR “*L’accordo in questione riflette adeguatamente i rispettivi ruoli delle parti contraenti ed i rapporti di questi con i soggetti interessati dal trattamento*”;
- h) in conformità alla previsione di cui all’art. 26, paragrafo 1, ultimo periodo, del GDPR, i contitolari designano un referente quale punto di contatto per gli interessati;
- i) è intenzione delle Parti contraenti regolamentare in modo trasparente i diritti e gli obblighi reciproci quali conseguono alla puntuale osservanza delle norme e dei principi contenuti nel GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati, addivenendo alla sottoscrizione del presente accordo;

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Pattuizioni preliminari

1. Nell’ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili, di volta in volta approvati dall’Autorità di controllo.

2. In coerenza con la propria missione e i propri valori, i Contitolari si impegnano reciprocamente a proteggere i dati personali di ogni persona fisica che si trovasse ad avere contatto o ad operare con i medesimi (“Interessato”), nel rispetto dell’identità, della dignità di ogni essere umano e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nel rispetto del GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi.

Art. 3 - Oggetto

1. I Contitolari, in merito al trattamento dei dati operato per la realizzazione del progetto comune, dichiarano di condividere le decisioni riguardo:

- le finalità del trattamento di dati personali, ciascuna con le proprie specificità legate alle attività concretamente svolte;
- le modalità di conservazione dei dati;
- i mezzi del trattamento e le modalità del trattamento di dati personali;
- le misure di sicurezza fisiche, organizzative e tecniche, nonché gli strumenti per l'accesso ai dati;
- la designazione e la preparazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
- istruzioni sull'uso degli strumenti informatici;
- l'approccio basato sul rischio;
- i profili e la politica di sicurezza dei dati personali, la procedura del Data Breach e la procedura di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA); - la gestione della procedura di esercizio dei diritti dell'Interessato;

2. Le Parti precisano altresì che i dati resi accessibili nella piattaforma Visitinps da ciascun Contitolare saranno privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta o indiretta della persona fisica alla quale questi si riferiscono. ai sensi delle definizioni di cui all'art. 4 par. 1 del GDPR;

3. Le attività alla base del presente accordo comportano il trattamento delle seguenti categorie di dati personali:

- messi a disposizione da INPS:
 - *anagrafici;*
 - *economici;*
 - *previdenziali;*
 - *relativi al rapporto lavorativo e retributivi*
- messi a disposizione da RGS:
 - *anagrafici;*
 - *economici;*
 - *relativi al rapporto lavorativo*

4. Le categorie di Interessati sono:

- *imprese unipersonali;*
- *persone fisiche;*

5. Sotto il profilo operativo, si stabilisce che:

a) RGS gestirà le seguenti operazioni:

- *estrazione dei dati necessari per la realizzazione del progetto di ricerca tra quelli che sono nella sua disponibilità;*
- *controlli di correttezza, congruenza, e consistenza dei dati che mette a disposizione;*
- *trasmissione dei dati estratti all'INPS*

b) INPS gestirà le seguenti operazioni:

- *controlli di correttezza, congruenza, e consistenza dei dati che mette a disposizione;*
- *pseudonimizzazione dei dati resi accessibili nella piattaforma;*
- *gestione delle misure di sicurezza fisiche, organizzative e tecniche;*
- *realizzazione delle funzionalità di accesso e consultazione dei dati;*
- *gestione della profilazione degli utenti;*

- *gestione e monitoraggio degli accessi;*
- *gestione della comunicazione sui temi di sicurezza verso l'esterno.*

6. INPS, inoltre, in qualità di titolare della piattaforma, adotta le adeguate misure di sicurezza della stessa.

Art. 4 - Durata ed effetti conseguenti allo scioglimento della Convenzione

1. Il presente accordo diviene efficace tra le Parti immediatamente all'atto della sua sottoscrizione e sarà valido ed efficace sino alla scadenza del rapporto convenzionale che lega i Contitolari, ovvero alla sua cessazione di validità ed efficacia a qualsiasi causa dovuta.

2. Il trattamento dei dati personali in regime di contitolarità, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria alle finalità del programma sperimentale Visit PNRR – Lavoro e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati dei Contitolari per un periodo di tempo non superiore a quanto necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento relativo alle singole ricerche.

3. A seguito della cessazione del trattamento, nonché a seguito della cessazione del rapporto convenzionale sottostante, qualunque ne sia la causa, i Contitolari saranno tenuti a provvedere alla integrale eliminazione dei dati trattati nell'ambito delle singole ricerche, salvo il caso in cui si verificano circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte dei singoli Contitolari, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Art. 5 - Obblighi tra le parti

1. La tutela dei dati personali è fondata sull'osservanza dei principi illustrati nel presente documento che i Contitolari si impegnano a diffondere, rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori e agli utenti del programma sperimentale Visit PNRR - Lavoro. In particolare, i Contitolari sono impegnati affinché la politica della protezione dati personali, e quanto ne consegue, sia compresa, attuata e sostenuta da tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti nel programma sperimentale Visit PNRR - Lavoro.

2. I Contitolari si impegnano a mantenere e garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità. In particolare, essi, anche disgiuntamente tra loro, si impegnano a:

- a) comunicare e diffondere la propria politica in merito alla protezione dei dati personali e favorire lo sviluppo del senso di responsabilizzazione verso i dati personali;
- c) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente in linea con i principi costituzionali e con la normativa vigente in materia, in particolare il GDPR, e solo per il tempo strettamente necessario alle finalità previste, comprese quelle per ottemperare agli obblighi di legge;
- d) trattare i dati personali limitandosi a quelli pertinenti per effettuare le attività del programma sperimentale Visit PNRR - Lavoro;
- e) trattare i dati personali secondo i principi di trasparenza per le sole finalità specifiche ed espresse nelle proprie informative;
- h) garantire il continuo aggiornamento delle misure di protezione dei dati personali e adeguato al rischio;
- o) prevenire e minimizzare, compatibilmente con le risorse disponibili, l'impatto di potenziali violazioni o trattamenti illeciti e/o dannosi dei dati personali.

Art. 6 - Persone autorizzate al trattamento (e Designati)

1. Sulla base di quanto previsto dalla Convenzione per la realizzazione del programma sperimentale denominato "Visit PNRR - Lavoro verranno identificate e designate le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati, provvedendo alla relativa preparazione, anche in merito ai principi di liceità e correttezza a cui deve conformarsi la presente politica per la protezione dei dati personali e il trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle misure di salvaguardia adottate.
2. Ciascuno dei Contitolari garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di protezione dei dati personali.
3. Ciascuno dei Contitolari identifica un referente interno alla propria struttura, con il compito di relazionarsi con analogo soggetto designato dall'altra parte, a presidio del corretto adempimento di quanto previsto dal presente accordo. Il nominativo ed i dati di contatto del referente interno sono tempestivamente comunicati all'altra parte.

Art. 7 - Responsabili del trattamento

1. Ciascuno dei Contitolari il quale ravvisasse la necessità di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività richieste nell'ambito del progetto comune, è tenuto a comunicarlo all'altra parte con congruo preavviso.
2. A ciascun responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto od un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, specifici obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della legge vigente.

Art. 8 - Valutazione d'impatto e Violazioni di dati personali

1. Nei casi previsti dall'art. 35 del GDPR, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ed il suo eventuale riesame, così come la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del GDPR, sono condivise dai Contitolari.
2. In eventuali casi di violazione della sicurezza dei dati personali che comporti, accidentalmente od in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati nel contesto del progetto comune, l'attività di coordinamento ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR, è affidata a Inps.
3. Al verificarsi di una violazione di dati personali, il Contitolare non assegnatario dell'attività di coordinamento provvederà:
 - a) ad informare l'altro Contitolare tempestivamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, tramite PEC, di essere venuto a conoscenza di una violazione fornendogli tutti i dettagli della violazione subita, in particolare una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sugli Interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
 - b) fornire assistenza per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti. Esso, inoltre, si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive ed attuando tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Contitolare assegnatario dell'attività di coordinamento. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al Trattamento eseguito.

4. Ciascun Contitolare si impegna a predisporre e tenere aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali nonché a raccogliere e conservare tutti i documenti relativi ad ogni violazione, compresi quelli inerenti alle circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Art. 9 - Responsabilità per violazione delle disposizioni

1. I Contitolari si obbligano, in solido tra loro, a predisporre, attuare, e mantenere aggiornati tutti i documenti richiesti per il rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. I Contitolari sono responsabili, in via esclusiva, del corretto trattamento dei dati nell'ambito delle operazioni indicate all'articolo 3.

Art. 10 - Responsabile della Protezione dei dati personali

1. Ciascuno dei Contitolari ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR:

Per RGS: dott.ssa Maria Laura Ferrigno e raggiungibile ai seguenti recapiti: E-mail: responsabileprotezionedati@mef.gov.it - PEC: rpd@pec.mef.gov.it

Per INPS: dott. Adriano Morrone e raggiungibile al seguente recapito: PEC: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it

2. Le Parti dichiarano che detti nominativi sono stati comunicati all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura telematica.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, si rinvia al GDPR, alle disposizioni di legge vigenti, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo